

Rapporto concernente misure atte a migliorare la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche nelle commissioni extraparlamentari

Indice

1. Contesto	3
2. Catalogo di misure	4
2.1 Sensibilizzazione	4
2.3 Miglioramento della visibilità dei posti vacanti	5
2.4 Rimborso delle spese per la cura dei bambini o l'assistenza di congiunti bisognosi di cure	6
3. Altre proposte discusse	6
3.1 Obbligo di presentare due candidature	6
3.2 Sistema di incentivi finanziari	6
3.3 Adeguamento delle prescrizioni relative a una composizione equilibrata	7
3.4 Limitazione della durata della funzione	7
4. Attuazione delle misure	8

1. Contesto

Nella sua seduta del 19 novembre 2011, il Consiglio federale ha proceduto al rinnovo integrale degli organi extraparlamentari il cui mandato quadriennale scadeva il 31 dicembre 2011. Ha nominato i nuovi membri di tali organi per il periodo amministrativo 2012–2015 tenendo conto, per la composizione di alcuni di essi, delle proposte presentategli separatamente dai dipartimenti competenti.

Nell'ambito di questo rinnovo integrale si è dovuto tenere conto di una serie di prescrizioni riguardanti la composizione delle commissioni extraparlamentari.

Conformemente all'articolo 8c capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), la rappresentanza dell'uno o dell'altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 30 per cento. La quota femminile prescritta non è stata raggiunta in quasi la metà delle commissioni.

L'articolo 8c^{bis} OLOGA stabilisce che nelle commissioni extraparlamentari debbano essere rappresentate, per quanto possibile, le comunità linguistiche tedesca, francese e italiana. In quasi una commissione su tre non è stato possibile garantire una rappresentanza linguistica equilibrata.

Viste le numerose differenze rispetto ai valori menzionati, nella sua seduta del 9 novembre 2011 il Consiglio federale aveva incaricato i dipartimenti di elaborare entro la fine del 2012 una serie di proposte concrete per migliorare la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche nelle commissioni extraparlamentari. Aveva inoltre conferito alla Cancelleria federale il mandato di coordinare questi lavori e di presentargli un corrispondente rapporto entro la fine del 2012.

I dipartimenti hanno presentato al gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato della valutazione del rinnovo integrale (IDAG Evaluation der Gesamterneuerungswahlen) alcune proposte concrete. Sulla scorta di quanto discusso in seno al gruppo di lavoro, la Cancelleria federale ha quindi preparato un progetto di rapporto.

Nel presente rapporto sono illustrate le diverse misure di cui il gruppo di lavoro interdipartimentale raccomanda l'attuazione. In una prima fase, i dipartimenti sono invitati a esaminare le loro commissioni extraparlamentari sotto il profilo della rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche, in modo da accertare la necessità d'intervento e, se del caso, stabilire le priorità. In una seconda fase devono scegliere dal catalogo di misure di cui al punto 2 quelle più adatte al caso e provvedere alla loro attuazione in collaborazione con le commissioni interessate. Infine, in occasione di future elezioni complementari o del rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari, devono illustrare in un rapporto le misure adottate per migliorare la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche.

Nel rapporto sono presentate anche le altre proposte discusse, ma scartate.

¹ RS 172.010.1

2. Catalogo di misure

2.1 Sensibilizzazione

Per ricordare e sottolineare la necessità di rispettare le prescrizioni sulla composizione delle commissioni extraparlamentari, è necessario sensibilizzare maggiormente le unità amministrative competenti e le commissioni stesse. Questo permette di rendere i servizi incaricati del reclutamento dei membri più attenti alla questione e, di riflesso, di aumentarne l'impegno in favore di una rappresentanza più equilibrata dei sessi e delle comunità linguistiche.

Misure:

- 1) I dipartimenti sensibilizzano le commissioni che non adempiono le prescrizioni relative alla rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche, sempreché queste commissioni abbiano sottoposto al dipartimento proposte di nomina di nuovi membri. Il lavoro di sensibilizzazione può essere effettuato, per esempio, nel quadro dei colloqui che si tengono ogni anno fra i presidenti delle commissioni e il segretario generale del dipartimento competente e durante i quali possono essere fissati obiettivi e misure ad hoc.
- 2) Nel caso delle commissioni che non soddisfano le prescrizioni sulla composizione, il dipartimento competente riferisce, nel quadro della nomina di un membro, su quali misure sono state adottate per migliorare la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche (resoconto).
- 3) Le segreterie delle commissioni sono invitate a riunirsi alternativamente nelle diverse regioni linguistiche del Paese.

2.2 Ampliamento della rete di contatti

Spesso risulta difficile trovare il candidato più idoneo a occupare un posto divenuto vacante in una commissione. È quindi importante disporre di una buona rete di contatti. Quest'ultima può essere ampliata utilizzando in modo mirato diverse piattaforme e rivolgendosi a specifici interlocutori. Per reagire rapidamente nel caso in cui un posto diventi vacante o per preparare per tempo il rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari, è utile costituire e gestire un *pool* di potenziali candidati.

Misure:

- 4) Per ampliare la rete di contatti, i dipartimenti segnalano ai servizi incaricati del reclutamento dei membri delle commissioni l'esistenza della piattaforma www.femdat.ch e raccomandano loro di attingere alla sua banca dati.
- 5) Nell'ambito della ricerca di membri italofoeni è possibile contattare il delegato del Cantone Ticino per i rapporti confederali e l'incaricata del Cantone dei Grigioni per le relazioni esterne e i progetti:

Jörg De Bernardi, Delegato per i rapporti confederali
Repubblica e Cantone Ticino – Cancelleria dello Stato
Bollwerk 19 – 3011 Berna
joerg.debernardi@ti.ch, Tel: 031 311 61 31, Tel: 091 814 45 16

Bianca Battaglia, Incaricata relazioni esterne e progetti
Cancelleria dello Stato dei Grigioni
Reichsgasse 35 – 7001 Coira
bianca.battaglia@staka.gr.ch, Tel: 081 257 22 39

- 6) Per la ricerca di candidati idonei può essere utile collaborare con la Conferenza dei Governi cantonali (CdC).
- 7) I dipartimenti raccomandano alle commissioni di cercare potenziali membri a prescindere dalla presenza o meno di posti vacanti; a tal fine le invitano a costituire un *pool* di possibili candidati.

2.3 Miglioramento della visibilità dei posti vacanti

Con questa misura s'intende migliorare la comunicazione relativa ai posti vacanti e, in particolare, evidenziare i requisiti di genere e di lingua che devono essere soddisfatti per una composizione equilibrata delle commissioni. Il pubblico deve essere informato il prima possibile dei posti che si liberano e del prossimo rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari. Occorrerebbe inoltre rendere note le categorie di possibili candidati verso cui si orientano le ricerche.

In questo contesto va segnalato che anche uno straniero può essere nominato in seno a una commissione extraparlamentare. Conformemente all'articolo 8b OLOGA, può divenire membro di una commissione extraparlamentare qualsiasi persona che adempie le condizioni d'impiego nell'Amministrazione federale. Secondo il diritto del personale federale², se necessario per l'adempimento di compiti di sovranità nazionale, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone con la cittadinanza svizzera e quali solo a persone che posseggono esclusivamente la cittadinanza svizzera. La legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e l'OLOGA non escludono che uno straniero possa diventare membro di una commissione extraparlamentare. Per l'esclusione dei cittadini stranieri sarebbe necessaria una normativa di diritto speciale.

Misure:

- 8) I posti vacanti nelle commissioni extraparlamentari devono essere messi pubblicamente a concorso in misura maggiore rispetto a oggi. I relativi bandi, redatti nelle tre lingue ufficiali, sono pubblicati sulle apposite piat-

² Art. 8 cpv. 3 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers); RS **172.220.1**
³ RS **172.010**

taforme, prima di tutto nelle regioni linguistiche sottorappresentate, e portati a conoscenza del vasto pubblico. I posti vacanti sono segnalati anche alla CdC. Va inoltre espressamente precisato il tipo di persona cercata (di sesso femminile oppure appartenente a una comunità linguistica sottorappresentata).

- 9) La Cancelleria federale informa per tempo il pubblico, mediante un comunicato stampa, del prossimo rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari.

2.4 Rimborso delle spese per la cura dei bambini o l'assistenza di congiunti bisognosi di cure

Le responsabilità di cura dei bambini o di assistenza di congiunti bisognosi di cure possono essere motivi che fanno desistere una persona dal candidarsi a membro di una commissione. Alle persone con responsabilità familiari che si impegnano nelle commissioni extraparlamentari devono essere rimborsate le spese derivanti da questo onere particolare.

Misura:

- 10) Nell'OLOGA è reintrodotta la possibilità, prevista in passato, di rimborsare le spese sostenute da un membro per il quale il lavoro della commissione rappresenta un onere particolare, poiché comporta l'adozione di provvedimenti organizzativi per la cura dei bambini o l'assistenza di congiunti bisognosi di cure.

3. Altre proposte discusse

3.1 Obbligo di presentare due candidature

Per i dipartimenti, l'obbligo di presentare due candidature comporterebbe un onere amministrativo supplementare notevole. Le autorità competenti faticano già ora a trovare *un* candidato idoneo di una comunità linguistica sottorappresentata. Questa proposta è quindi stata scartata poiché irrealizzabile.

3.2 Sistema di incentivi finanziari

Nel gruppo di lavoro interdipartimentale si è discusso dell'opportunità di introdurre un sistema di incentivi finanziari consistente nel versare una determinata somma, da utilizzarsi liberamente, alle commissioni che, in occasione del rinnovo integrale o della nomina di un nuovo membro per un posto divenuto vacante, siano riuscite a raggiungere una rappresentanza dei sessi equilibrata o a portare al 30 per cento almeno la quota del genere sottorappresentato. Un sistema simile è stato adottato nel quadro del programma federale «Pari opportunità nelle università» 2000 – 2003, allo scopo di incoraggiare le università a nominare un numero maggiore di professoressa.

Secondo il gruppo di lavoro, questo sistema non può tuttavia essere applicato alle commissioni extraparlamentari, poiché non tutte le commissioni dispongono di un proprio budget. Non è pertanto chiaro come verrebbero utilizzati gli eventuali «premi».

Anche questa proposta è stata scartata poiché irrealizzabile.

3.3 Adeguamento delle prescrizioni relative a una composizione equilibrata

Il gruppo di lavoro si è chiesto se non fosse utile modificare il tenore dell'articolo 8c capoverso 1 OLOGA, riformulandone il primo periodo come segue, per avvicinarlo al tenore dell'articolo 57e LOGA:

«La rappresentanza dell'uno o dell'altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 30 per cento, a condizione che ciò sia opportuno in considerazione dei compiti da svolgere».

Secondo l'articolo 57e capoverso 2 LOGA, già oggi occorre tenere conto dei compiti delle commissioni nel definirne la composizione. Laddove non sia possibile garantire una rappresentanza dei sessi equilibrata tenuto conto dei compiti della commissione, è fatto obbligo di spiegarne i motivi. Anche modificando l'articolo 8c capoverso 1 OLOGA, l'obbligo di fornire questa giustificazione resterebbe valido. Visto che l'obiettivo perseguito è quello di incrementare la quota delle donne nelle commissioni, una modifica dell'articolo 8c capoverso 1 OLOGA non farebbe che fornire un segnale sbagliato.

Il gruppo di lavoro si è inoltre chiesto se, per raggiungere la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche sancita per legge, non fosse opportuno inasprire le prescrizioni in modo tale da rendere impossibile qualsiasi eccezione. In numerosi settori sarebbe praticamente impossibile soddisfare norme più severe, ragione per cui le eccezioni motivate devono restare possibili.

Le prescrizioni sulla rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche non devono dunque essere né allentate né inasprite.

3.4 Limitazione della durata della funzione

Il gruppo di lavoro si è anche chiesto in che misura si potesse, in singoli casi, applicare l'articolo 8i capoverso 2 OLOGA e prolungare da 12 a 16 anni la durata della funzione dei membri delle commissioni extraparlamentari – se ciò può contribuire a una composizione equilibrata.

Di norma, il Consiglio federale può prolungare sino a 16 anni al massimo la durata della funzione in singoli casi debitamente motivati. Il senso e lo scopo della limitazione della durata della funzione è di garantire un certo ricambio di personale e, quindi, una diversificazione del bagaglio di conoscenze portato da ciascun membro. L'obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di ampliare il *pool* di possibili candi-

dati e non di preservare la rete di contatti delle commissioni. In alcuni casi, tuttavia, può essere opportuno prolungare la durata della funzione a 16 anni per mantenere inalterata una situazione di rappresentanza equilibrata dei sessi e delle comunità linguistiche.

4. Attuazione delle misure

4.1 Analisi

In una prima fase, i dipartimenti esaminano in quali commissioni extraparlamentari che rientrano nel loro ambito di competenza non sono rispettate le prescrizioni sulla rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche. Per le commissioni inadempienti è necessario definire e adottare una serie di misure (cfr. n. 4.2 – 4.4).

In questo contesto occorre precisare che lo scopo originario dell'istituzione di una commissione è quello di offrire al Consiglio federale e all'Amministrazione federale la consulenza di persone con conoscenze specifiche particolari, oppure di coinvolgere per tempo nei lavori i Cantoni o altre cerchie interessate. Specialmente per le commissioni che si occupano di tematiche militari o tecniche, oppure per quelle in cui è richiesta la partecipazione di rappresentanti di determinate autorità (p. es. presidenti di conferenze cantonali), non è sempre facile rispettare le prescrizioni sulla composizione. L'articolo 57e capoverso 2 LOGA stabilisce pertanto, a ragione, che le commissioni extraparlamentari devono avere una composizione equilibrata «considerati i loro compiti».

Tenuto conto dell'ambito specifico e della situazione di base di ciascuna commissione sotto il profilo della sua composizione, sarà quindi necessario stabilire delle priorità.

4.2 Pacchetto di misure

Dopo aver accertato la necessità d'intervento e avere stabilito le priorità, i dipartimenti definiscono un pacchetto di misure sulla base del catalogo descritto nel presente rapporto. I dipartimenti selezionano da questo catalogo le misure ritenute più idonee o necessarie. I pacchetti di misure possono essere definiti anche per singole commissioni.

4.3 Attuazione

I dipartimenti assistono le commissioni nell'attuazione del pacchetto di misure.

Per motivi di trasparenza, le unità amministrative interessate devono essere maggiormente coinvolte nei lavori. Nel caso di un'elezione complementare, si raccomanda di consultare per tempo le unità interessate (in particolare la Cancelleria federale e l'Ufficio federale del personale) prima di sottoporre al capodipartimento la proposta di nomina per la firma.

4.4 Resoconto

Se, in occasione di elezioni complementari o di un rinnovo integrale, le prescrizioni sulla composizione equilibrata delle commissioni extraparlamentari non sono adempiute, il dipartimento competente è tenuto a riferire al Consiglio federale sulle misure adottate per migliorare la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche.